

## **Cosa fare in caso di variazioni del nucleo familiare o del reddito**

E' compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione od a una rideterminazione dell'importo dell'assegno. Tali variazioni possono riguardare:

- variazione del valore del reddito complessivo;
- variazione della composizione del nucleo familiare: ad esempio nascita figli, compimento della maggiore età o uscita dal nucleo familiare;
- variazione dello status giuridico dei componenti: ad esempio modifica dello stato civile o l'insorgere di una inabilità.

In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell'assegno è sempre dal 01 luglio. Nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare, occorre distinguere:

- l'insorgere del diritto (ad es. nascita di un figlio), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto. Nasce il figlio il 28 marzo, il diritto spetta dal 01 marzo;
- la cessazione del diritto (ad es. compimento della maggiore età), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. Il figlio compie gli anni il 02 gennaio, la cessazione decorre dal 01 febbraio.

E' responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all'Amministrazione.